

mettono e si obbligano di adempiere esattamente sono contenuti negli articoli seguenti.

### Articolo 1°

L'estaglio dovrà pagarsi, per come i fittuarii solitamente promettono e si obbligano, in due eguali soluzioni di lire tremila trecento sessantasei, ciascuna, una nel mese di Maggio e l'altra nel mese di luglio di ogni anno, dovendo cominciare a fare il pagamento della prima annualità del suddetto estaglio nei mesi di Maggio e luglio millenovecento nove e così di seguito di anno in anno senza interruzione alcuna sino al termine della presente locazione o sempre prima dell'uscita dei prodotti dei cessiti come sopra locati.

I pagamenti saranno eseguiti in Reibera nella casa dell'Amministrazione del Sig. Duca di Pivona, in via Saponaria, in moneta di corso legale nel Regno, riconosciuta legale dallo Stato, esclusa la moneta di rame e fuori d'oro e saranno provati con ricevute pubblica o privata rilasciata dai Sigg. locatari o dal loro legale rappresentante qui in



114  
Reibera, le spese di essa in ogni caso di pagamento di dritti e di tasse accasuali qualsiasi restano a peso dei fittuarii suriferiti.

### Articolo II

I fittuarii espressamente dichiarano di avere ora per allora per consegnata la parte di terzeria, che riguarda le terre come sopra affittate, giusta l'obbligo che i Sigg. Tricò e Vaccaro hanno assunto nel suddetto atto.

Però essi fittuarii si obbligano di pagare ai gabellati usanti, Sigg. Tricò e Vaccaro la rata d'estaglio corrispondente a novi otto sul piede di quello convenuto nel presente atto, per quella parte di terre, che occupano la terzeria.

Detti fittuarii sono altresì, all'ultimo anno di affitto, cioè a primo Gennaio millenovecentoquattordici, per come si obbligano, dovranno consegnare ai locatari o al loro futuro conduttore la terzeria dei detti cessiti, tutta unita in un punto e precisamente in quel punto, in cui trovano in atto.

La terzeria è composta di terre seminatane pascolabili e sampanti, sia per quanto che

Reibera  
2/2